

Forma giuridica

La forma giuridica della Pro Loco è l'associazione. La normativa che ne regola i principi fa quindi riferimento al codice civile, dall'articolo 14 all'articolo 42.

Associazioni riconosciute o no?

Le Pro Loco sono enti privati e come tali possono essere munite o meno di personalità giuridica.

Con la personalità giuridica, detta anche riconoscimento, la Pro Loco raggiungerebbe l'autonomia patrimoniale perfetta. Significa che il patrimonio dei singoli individui e quello dell'associazione sono resi completamente autonomi, e viene limitata la responsabilità dei singoli associati rispetto alle obbligazioni dell'ente.

Il codice civile

Gli articoli del codice civile che regolano l'esistenza delle associazioni non riconosciute, sono quelli che vanno dal n° 36 al n° 38.

Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).